

Regolamento

PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ATTESTATO DI QUALITÀ' E DI
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI SERVIZI PRESTATI DAI SOCI
AI SENSI DELLA LEGGE 4/2013, ARTT. 4, 7 e 8

Approvato dal consiglio Nazionale del 22/05/2019

PREMESSA

La Legge 4/2013, introduce un sistema di regolamentazione in materia di professioni non organizzate in ordini e collegi. I Pedagogisti e gli Educatori professionali socio pedagogici, pur avendo un riconoscimento normativo articolato, che culmina nelle indicazioni della Legge 205/2017, art. 1, cc. 594 – 601 e la legge 145/19 art. 1, comma 517, rientrano tra le professioni non ordinistiche e quindi sono regolate dalla Legge 4/2013. Tale norma all'articolo 2 individua un ruolo peculiare per le associazioni professionali e precisamente:

- non hanno vincoli di rappresentanza esclusiva (es. possono esistere più associazioni per la stessa attività professionale) né scopo di lucro;
- hanno il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche per agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza;
- garantiscono trasparenza delle attività e degli assetti associativi, dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici e una struttura organizzativa adeguata alle finalità dell'associazione;
- promuovono la formazione permanente dei propri iscritti;
- adottano un codice di condotta (art. 27 bis del Codice del Consumo);
- vigilano sulla condotta professionale dei loro associati e stabiliscono le sanzioni derivanti dalla violazione del codice di condotta.

Le associazioni iscritte nella seconda sezione dell'elenco MISE possono rilasciare attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci (legge 4/2013, artt. 4, 7 e 8).

Tale attestato – che non costituisce requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale - è uno strumento a garanzia della qualità dei servizi erogati.

Dal 16 maggio 2019, l'Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani è iscritta nella II SEZIONE dell'Elenco MISE delle associazioni che rilasciano attestato di qualità, ai sensi della legge n.4/2013, consultabile al seguente link

<https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non>

Il Consiglio Nazionale dell'APEI in data 20 Maggio 2019, ha deliberato il presente regolamento per l'attribuzione dell'attestato di qualità ai soci che ne faranno richiesta.

Articolo 1.

Identità dell'Associazione

L'APEI è l'Associazione di Pedagogisti ed Educatori professionali socio pedagogici che promuove il ruolo professionale in ogni ambito lavorativo dal 2007.

L'Associazione è aconfessionale, apartitica ma non apolitica e si propone, tra gli altri, i seguenti scopi:

a) promuovere e far riconoscere il ruolo e la professionalità degli operatori di area pedagogica in ogni ambito pubblico e privato ai sensi della L. 205/17 art. 1 commi 594-601 e L. 145/18 art. 1 comma 517;

L'APEI si propone di mettere l'educazione e la sua scienza, la Pedagogia, al centro dell'attenzione del mondo politico e scientifico e contrasta tutte le forme di medicalizzazione dei processi di crescita ed evoluzione dei membri della specie umana lungo tutto l'arco della vita.

L'APEI opera per restituire alla pedagogia quel ruolo guida che le compete in tutti gli ambiti nei quali occorra un accompagnamento - libero da pregiudizi o preconcetti - alla crescita della persona.

Articolo 2.

Natura della attestazione di qualità

L'attestato rilasciato dall' APEI ai Soci Professionisti garantisce all'utenza:

- Il possesso dei requisiti di accesso definiti dal presente regolamento;
- il rispetto del codice deontologico dell'Associazione.
- l'aggiornamento secondo le prescrizioni del presente regolamento;
- l'eventuale possesso di copertura assicurativa di responsabilità civile professionale;

L'associazione garantisce la tutela dell'utente attraverso un apposito sportello per il cittadino, ai sensi dell'articolo 2, c. 4 della L.4/2013

L'attestazione può essere effettuata, sulla base dei requisiti professionali di legge, ad una delle seguenti categorie:

- Educatore professionale socio pedagogico
- Pedagogista

L'attestazione ha valore fino al 31 dicembre di ogni anno, qualunque sia il momento in cui viene richiesta.

Articolo 3.

Requisiti di accesso alla certificazione

Possono ottenere l'attestato di qualità dei servizi i soci Pedagogisti ed Educatori professionali socio pedagogici che, al momento della richiesta, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere in regola con l'iscrizione all'Associazione per l'anno in corso;
2. avere esercitato la professione per un minimo di diciotto mesi da dimostrare nei seguenti modi: i professionisti che operano presso enti pubblici e privati, mediante certificazione di servizio, i professionisti che operano in regime di libera professione attraverso autocertificazione indicante gli estremi della Partita iva, la sede dello studio di consulenza e la data di apertura della partita iva;
3. avere partecipato ad attività di formazione pedagogica per almeno 15 crediti nell'anno precedente la richiesta di attestazione, da dimostrare attraverso titoli accademici valutati dalla Commissione e validati dal Consiglio Nazionale; corsi di formazione pedagogica, attestati di partecipazione a laboratori, convegni, seminari APEI;
4. eventuale sottoscrizione di una polizza di responsabilità civile professionale.

Articolo 4.

Diritti e doveri dei soci titolari di attestazione di qualità dei servizi

In aggiunta alle norme statutarie previste per il mantenimento della qualità di socio, il professionista con attestazione di qualità è tenuto:

- a mantenersi aggiornato secondo le prescrizioni minime del presente regolamento;
- ad operare con correttezza, autonomia scientifica e responsabilità deontologica nei confronti dell'utenza;
- a rispettare le sanzioni comminate in caso di mancato rispetto del codice deontologico.

Articolo 5.

Procedura per l'ottenimento dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci

1. Invio della richiesta dell'attestato, esclusivamente in formato elettronico.
2. la domanda deve essere indirizzata al presidente Nazionale dell'Associazione APEI dall' indirizzo pec del richiedente.
3. l' Attività di istruttoria viene espletata dalla commissione prevista dallo statuto (art.27), che verifica il possesso dei requisiti, invia eventuale richiesta di chiarimenti o integrazione di documenti e si conclude con la trasmissione dei risultati al Consiglio Nazionale per la validazione e il rilascio al socio dell'attestato di qualità.

Articolo 6

Modalità di riconoscimento della formazione

Ai sensi dell'articolo 27, la competenza relativa al controllo dell'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale prevista dal presente regolamento, è demandata all'organo di autodisciplina.

Ai fini dell'adempimento dell'aggiornamento obbligatorio, il socio richiedente l'attestazione o il suo rinnovo deve dimostrare di aver conseguito almeno 15 crediti formativi.

- Sono automaticamente riconosciute valide le attività istituzionali e i laboratori APEI preventivamente approvati dal Consiglio Nazionale secondo le modalità definite dall'apposito regolamento.
- Sono riconosciute valide, ai fini della formazione, le attività e i convegni ai quali il Consiglio Nazionale dell'APEI abbia concesso il Patrocinio o l'uso del logo.
- Sono, altresì, riconosciute valide le attività formative esterne (convegni, corsi, seminari, laboratori, master, ecc) riconosciute idonee dall' Organo di Autodisciplina in coerenza con i principi e le finalità dell'APEI.

Per ottenere il riconoscimento dei crediti relativi al corso / convegno / master, ai fini della attestazione, è necessario trasmettere l'attestazione di frequenza del corso/seminario/convegno e il programma dell'iniziativa formativa, all'atto della domanda all'indirizzo e-mail: presidenza@pec.apei.it,

Il riconoscimento può essere richiesto anche in via previa, trasmettendo la medesima documentazione prima della partecipazione all'iniziativa formativa.